

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI N. 10 E N. 14 ORDINANZA N. 75
DEL 15 NOVEMBRE 2012**

tra

Il Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dal D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2012, n. 122, Vasco Errani, nato a Massa Lombarda (RA), il 17/05/1955, - in seguito indicato anche come "Commissario"

e

ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA, di seguito ERVET, con sede legale in Bologna – Via G.B. Morgagni n. 6 iscritta al Registro delle Imprese di Bologna, codice fiscale e partita IVA 00569890379, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante, dr.ssa Elisa Valeriani

PREMESSO

- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 giugno 2012, n. 131), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2012, n. 122;
- l'estensione dell'applicazione delle disposizioni del sopra citato D.L. 6 giugno 2012, n. 74, disposta dall'art. 67-septies, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;
- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012" ed in particolare l'articolo 3 "Soggetto Incaricato dell'istruttoria – SII" con il quale si dispone che l'istruttoria delle domande è effettuata da una Struttura dedicata denominata Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (di seguito SII) istituita e nominata dal Commissario che ne individua altresì l'articolazione funzionale e la sua composizione;
- l'ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012, del Commissario relativa all'istituzione del soggetto incaricato dell'istruttoria SII, previsto all'art. 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012;
- che il punto 10, della citata Ordinanza n. 75/2012 individua la società regionale in house Ervet SpA, come la società che svolgerà compiti di assistenza tecnica al SII; in particolare per l'attività di segreteria tecnica organizzativa, individuazione degli esperti e supporto all'attività dei Nuclei di valutazione, monitoraggio della spesa;
- che il successivo punto 12 della medesima Ordinanza che stabilisce che i rapporti tra

il Commissario e l'Ervet SpA saranno oggetto di convenzioni adottate con successivi provvedimenti;

- che con lettera del 6 dicembre 2012 prot. 824 ERVET SpA ha comunicato al Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, l'avvio del processo, con il supporto degli uffici regionali, per l'identificazione dei componenti dei nuclei di valutazione, così come previsto dall'Ordinanza 75;
- che l'Ordinanza 5/2013 *“Istituzione Nuclei di Valutazione a supporto del SII (Soggetto incaricato dell'istruttoria) previsti ai sensi dell'art.3 comma 2 dell'ordinanza 57/2012 e smi”* identifica i componenti dei Nuclei di Valutazione dell'ordinanza 57;
- che l'Ordinanza 15/2013 *“Modifiche all'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 come modificata dall'Ordinanza n. 64 del 29 ottobre 2012 e dall'Ordinanza n. 74 del 15 novembre 2012”* interviene modificando la succitata Ordinanze 57/2012 anche in riferimento alle attività affidate al Soggetto Incaricato dell'Istruttoria;
- l'Ordinanza 42/2013 *“Modifiche all'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 come modificata dall'Ordinanza n. 64 del 29 ottobre 2012, dall'Ordinanza n. 74 del 15 novembre e dall'Ordinanza n. 15 del 15 febbraio 2013”*;
- l'Ordinanza 23/2013 *“Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012”* e in particolare il punto 2) del dispositivo con cui si prevede che le procedure amministrative connesse alle attività di cui all'Allegato A) della medesima Ordinanza siano espletate dal Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII), istituito con Ordinanza n. 75 del 15/11/2012 del Presidente Errani in qualità di Commissario, *“Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) previsto dall'art.3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012”*, in particolare l'istruttoria e la valutazione della domanda comprensiva della documentazione ad essa allegata è svolta all'interno dell'Area di Coordinamento *“Industria, Artigianato, Servizi, Commercio e Turismo”* articolazione del SII;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Commissario ed ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA (di seguito definiti congiuntamente *“Parti”*) convengono quanto segue:

Articolo 1 (Premesse)

1. Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 (Oggetto dell'incarico)

La presente convenzione ha per oggetto la fornitura di servizi di supporto alla gestione operativa della procedura di cui all'ordinanza 57 e s.m.i., in particolare per quanto riguarda l'assistenza tecnica al Soggetto Incaricato della Istruttoria (Segreteria tecnico organizzativa e supporto ai nuclei di valutazione) ed il coordinamento organizzativo dei nuclei di valutazioni da essa previsti. Per quanto riguarda le modalità di intervento e le dimensioni analitiche di costo si fa riferimento al progetto presentato dalla Società che si intende qui integralmente richiamato.

Articolo 3 (Esecuzione dell'incarico)

Il supporto tecnico dovrà articolarsi nel modo seguente:

1. Segreteria tecnico organizzativa e supporto ai Nuclei di valutazione
2. Organizzazione ed operatività dei Nuclei di valutazione

Attività 1: Segreteria tecnico organizzativa e supporto ai nuclei di valutazione

- a) Segreteria Tecnica Organizzativa (STO): compito della STO è quella di fornire un supporto trasversale all'azione dei nuclei di valutazione sia con riferimento a tematiche specifiche da approfondire (ad es. aiuti di stato), che relativamente al presidio dell'andamento procedurale e finanziario della spesa. Sono previste in questo ambito anche le attività di supporto al contact point sull'ordinanza 57 predisposto dalla Regione Emilia-Romagna
- b) Supporto ai nuclei di valutazione: compito di Ervet è in questo caso quello di fornire un supporto trasversale alla gestione dei nuclei di valutazione mettendo a disposizione da un lato figure professionali adeguate per la verbalizzazione dei lavori del Nucleo e dall'altro gli esperti di settore previsti all'art.3 dell'ordinanza 57/2012. Compito degli esperti e dei verbalizzatori è anche quello di supportare il responsabile di procedimento sia per quanto riguarda l'organizzazione operativa dei nuclei, che per quanto concerne il corretto andamento del processo istruttorio e valutativo.

Attività 2: organizzazione ed operatività dei nuclei

L'attività consiste nel supporto all'identificazione dei componenti del nucleo di valutazione e nell'organizzazione e gestione dei rapporti contrattuali con i membri non pubblici dei nuclei di valutazione, così come previsto dall'Ordinanza 5/2013.

La natura del supporto presuppone uno stretto collegamento fra la Società ed il SII. L'attività deve essere svolta mediante raccordo periodico e sistematico con i Coordinatori d'area e con i responsabili del Nucleo di valutazione, sia in fase di programmazione dell'attività che di realizzazione dei servizi richiesti, fatto salvo l'autonomia organizzativa necessaria. Tutte le attività devono essere finalizzate al completamento delle procedure entro i termini previsti dalla Ord. 57/2012.

Articolo 4 (Durata)

1. Le attività oggetto della presente convenzione, partite a seguito dell'ordinanza 57/2012 e s.m.i., si concluderanno entro il 30/06/2014.

Articolo 5 (Referenti)

1. I Referenti della presente Convenzione per il Commissario sono la dott.ssa Morena Diazzi Direttore Generale Attività produttive, Commercio, Turismo e il dott. Valtiero Mazzotti Direttore Generale Agricoltura, Economia ittica, attività faunistico-venatorie, della Regione Emilia-Romagna, per le rispettive aree di Coordinamento del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (S.I.I) assegnate ai sensi dell'ordinanza n.75/2012 e s.m.i.
2. Il Referente della presente Convenzione per ERVET è il dott. Roberto Righetti, Direttore operativo.
3. Eventuali successive sostituzioni saranno tempestivamente comunicate all'altra parte e non comportano la modifica della presente Convenzione.

Articolo 6 (Corrispettivo)

1. Per l'esecuzione delle attività di supporto oggetto della presente Convenzione, ivi comprese quelle già effettuate da ERVET nelle more del perfezionamento del presente atto, il Commissario riconosce ad ERVET medesima un corrispettivo massimo pari ad € 960.875,52 (novecentosessantamilaottocentosettantacinque/52 euro) IVA 21% inclusa, come specificato nell'Allegato B "Quadro Economico".
2. L'importo massimo di cui al comma precedente potrà essere incrementato o ridotto, mediante apposito atto modificativo ai sensi del successivo art. 10, sulla base delle risultanze delle verifiche intermedie dell'attività svolta, con efficacia dalla prima rendicontazione utile.

Articolo 7 (Rendicontazione e liquidazione dei corrispettivi)

ERVET si impegna a presentare un rendiconto, articolato per voci di spesa e redatto sulla base delle risultanze della contabilità analitica, dei costi sostenuti per la realizzazione delle singole attività indicate nell'Allegato A) corrispondenti a quanto indicato nell'Allegato B). La documentazione relativa alle spese sostenute è conservata da ERVET ed è a disposizione della Regione.

Fermo restando l'ammontare complessivo degli oneri a carico della Regione indicati all'art. 6, è consentita una variazione dell'articolazione di spesa all'interno delle singole attività nei limiti della percentuale massima del 20% previa comunicazione ai referenti regionali competenti di cui all'art. 5. Variazioni ulteriori devono essere preventivamente autorizzate dal Commissario Delegato.

Alla liquidazione dei corrispettivi provvede il Commissario Delegato, previa presentazione di regolare fattura nel rispetto delle seguenti modalità:

- un acconto pari al 40% del corrispettivo per la realizzazione del complesso delle attività oggetto della presente convenzione entro 2 mesi dalla stipula della convenzione previa presentazione di attestazione dell'inizio delle attività e di una dichiarazione sullo stato di avanzamento delle stesse;
- un ulteriore importo pari al 50% del corrispettivo per la realizzazione del complesso delle attività oggetto della presente convenzione a presentazione di una attestazione sullo stato di avanzamento delle stesse dalla quale si evincano costi sostenuti almeno pari al 70% dell'importo complessivo corrisposto in sede di primo acconto;

- il saldo pari al 10% a completa realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione, previa verifica dei risultati conseguiti e delle spese sostenute, dietro presentazione:

- a) di una relazione attestante la realizzazione delle attività previste nell'Allegato A) ed i risultati conseguiti, integrata da idonea documentazione se ed in quanto prevista;
- b) del rendiconto di cui al presente articolo sulla base del Disciplinare di rendicontazione Allegato C).

Articolo 8

(Proroghe, Rinnovi, Modifiche)

1. Eventuali proroghe, rinnovi e/o modifiche della presente Convenzione sono concordate tra le parti e formalizzate mediante atto modificativo. In particolare eventuale rinnovi potranno essere concordati al limitato scopo della conclusione delle attività connesse alla gestione dello stato di emergenza e comunque formalizzati sulla base della normativa vigente.

Articolo 9

(Incompatibilità e Riservatezza)

1. ERVET assicura il rispetto dell'assenza di incompatibilità dei suoi funzionari con l'attività svolta.
2. Resta inoltre tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall'ERVET viene a conoscenza nello svolgimento del presente incarico devono essere considerati riservati. In tal senso, ERVET si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.
3. La divulgazione della documentazione e delle informazioni derivanti dalla presente convenzione potrà essere effettuata solo con l'accordo di entrambe le Parti.

Articolo 10

(Designazione quale responsabile esterno del trattamento di dati personali)

ERVET, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, è designata responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali di cui il Commissario per la Ricostruzione (di seguito Commissario) è Titolare. Tali trattamenti, per mere esigenze organizzative, sono stati censiti dalle singole Strutture della Regione Emilia-Romagna, di cui il Commissario si avvale ai sensi della D.G.R. 2066/2012 .La presente designazione deve intendersi valida anche per gli eventuali trattamenti che in futuro potranno essere affidati all'ERVET nell'ambito del presente incarico e che, ad esempio, possono riguardare ulteriori attività necessarie per la gestione degli adempimenti relativi alle Ordinanze commissariali nn. 57/2012 e s.m.i. e 23/2013 e smi.

2. I compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione sono indicati di seguito:

- a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003, dall'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003 e dai Disciplinari tecnici di seguito riportati:
 - determinazione n. 6928/2009"Disciplinare tecnico su modalità e procedure relative alle verifiche di sicurezza sul sistema informativo, ai controlli sull'utilizzo dei beni messi a disposizione dall'ente per l'attività lavorativa (Allegato A) con particolare riferimento alle strumentazioni informatiche e telefoniche (Allegato B)

- ed esemplificazioni di comportamenti per il corretto utilizzo di tali beni (Allegato C), da applicare nella Giunta e nell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna;
- Determinazione n. 2649/2007 "Disciplinare tecnico relativo al controllo degli accessi ai locali della Giunta della regione Emilia-Romagna;
 - Determinazione n. 14852/2011 "Disciplinare tecnico per utenti sull'utilizzo dei sistemi informativi nella Giunta e nell'assemblea Legislativa della regione Emilia-Romagna";
- b) trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003 al Titolare del trattamento e, specificatamente, alla casella di posta elettronica attprod@regione.emilia-romagna.it e agrda@regione.emilia-romagna.it;
 - c) fornire al Titolare del trattamento la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;
 - d) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati; queste devono richiamare espressamente i Disciplinari tecnici di cui alla lettera a)
 - e) consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche, ai sensi dell'art. 29 comma 5 del D.lgs. 196/2003;
3. Relativamente al compito di cui alla lettera e), si richiede di attestare
- di aver effettuato l'individuazione degli incaricati, specificando in particolare le istruzioni fornite agli incaricati stessi;
 - di aver adottato tutte le misure minime di sicurezza di cui agli artt. 33 e ss. e all'Allegato B) del Codice per la protezione dei dati personali;
 - di aver implementato tutte le misure idonee di cui all'art. 31 del Codice, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15 del Codice per la protezione dei dati personali e dell'art. 2050 c.c
4. Con successiva comunicazione saranno indicati i trattamenti di dati personali per i quali il Responsabile esterno è designato con la presente Convenzione e saranno trasmessi, in formato elettronico, i Disciplinari tecnici menzionati al punto 2.

Articolo 11

(Diritto di recesso)

1. Il Commissario può recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente Convenzione nei confronti di ERVET, qualora, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti, provvedimenti o motivate decisioni del Commissario, che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della medesima Convenzione e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine.

In tale ipotesi saranno riconosciute ad ERVET le spese sostenute fino alla data di comunicazione scritta del recesso, nonché quelle che, anche se non materialmente effettuate, risultino già vincolate.

Articolo 12

(Controversie)

1. Per ogni controversia insorgente dalla presente Convenzione è competente in via esclusiva, per reciproco accordo delle parti, il Foro di Bologna.

Articolo 13

(Rinvio a norme)

1. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si rinvia a quanto richiamato nelle premesse ed alla normativa vigente.

Articolo 14
(Obbligatorietà della Convenzione)

1. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data di sottoscrizione.
2. La presente Convenzione è redatta in tre originali, dei quali due per il Commissario ed uno per ERVET.

Allegati:

- A "Progetto di Assistenza tecnica"
- B "Quadro economico"
- C "Disciplinare di rendicontazione"

Letto, approvato e sottoscritto
Bologna _____

Il Presidente in qualità di Commissario Delegato
Vasco Errani

Il Presidente di ERVET SpA
Elisa Valeriani